

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE E SAN PONSO

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di marzo, nella Residenza Municipale del Comune di San Francesco al Campo;

TRA

Il Comune di San Francesco al Campo (TO) nella persona di CORIASCO Diego, Sindaco pro – tempore del Comune di San Francesco al Campo, (codice fiscale n. 83002830012) domiciliato per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 27.12.2021, esecutiva ai sensi di legge

ED

Il Comune di Lombardore (TO), nella persona di Rocco BARBETTA, Sindaco pro – tempore del Comune di Lombardore, (codice fiscale n. 85501510011) domiciliato per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 26.01.2022, esecutiva ai sensi di legge

ED

Il Comune di San Ponso (TO), nella persona di Riccardo GIGANTI, Sindaco pro – tempore del Comune di San Ponso, (codice fiscale n. 83501390013) domiciliato per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale n.02 del 27.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, di cui in allegato;

PREMESSO

- che i territori dei Comuni di San Francesco al Campo e di Lombardore sono confinanti e con problematiche viarie simili;
- che il Comune di San Ponso non ha un servizio di polizia locale;
- che, vista la normativa vigente, al massimo il Comune di San Ponso potrebbe attivare il Servizio di Polizia Locale “mono Agente”, riduttivo ed inefficiente per svolgere un servizio di controllo del territorio;
- che lo stesso Comune di Lombardore, che pure ha un suo servizio di Polizia Locale, ha provato che un solo Agente non permette di svolgere efficacemente il servizio di controllo del territorio;
- che attualmente, stante le vigenti disposizioni in materia contingenti numerici della Polizia Locale, non vi è possibilità di poter ampliare le dotazioni organiche ed operare nuove assunzioni di operatori della Polizia locale;
- che rientra nei compiti dei Sindaci promuovere azioni atte a garantire nel migliore dei modi il controllo e la sicurezza dei propri territori;
- - che la legge n. 65 del 7 marzo 1986 sull'ordinamento della Polizia Locale prevede all'articolo 4, comma 4, lettera c), la possibilità di addivenire ad accordi

- collaborativi per rinforzare altri Corpi, previa comunicazione al Prefetto;
- che l'art. 2 della legge regionale 30.11.1987, n.58, promuove le opportune forme associative tra comuni;
 - che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia locale rappresenta il migliore strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
 - che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
 - che l'articolo 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, numero 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che: "Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia";
 - che l'articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 5 maggio 2009, dispone che per i Comuni, le funzioni ed i relativi servizi da considerare ai fini dell'attuazione della legge sono provvisoriamente individuati nei seguenti:
 - a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.
 - che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di idonea convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - che le Amministrazioni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso hanno approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale, rispettivamente, n.57/2021, n.12/2022 e n.2/2022, regolarmente esecutive, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale fra i comuni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso;
 - che per i predetti fini appare necessario procedere alla stipula della convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Sindaci pro – tempore dei Comuni su indicati, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati,

CONVENGONO E STABILISCONO

ART. 1 – FINALITÀ

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 ed articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha per oggetto la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di Polizia locale dei Comuni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso.

2. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione coordinata delle

funzioni e dei servizi di Polizia Locale e delle politiche per la sicurezza, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

3. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti, il tutto nei termini previsti dalla legge n. 68/86 e dalla L.R. n. 58/87.

4. Rientrano altresì fra gli scopi della presente convenzione tutte le possibili forme di collaborazione con le forze dell'ordine per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alla microcriminalità.

ART. 2 – OGGETTO

1. I Comuni di San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso, ferma restando l'importanza di vedere sempre più radicate nel rispettivo territorio comunale le figure degli operatori di Polizia Locale, con la presente convenzione stabiliscono di utilizzare le rispettive dotazioni di Polizia Locale ai fini della gestione in forma associata di tutte le funzioni attribuite dalla legge e ricomprese nelle funzioni della polizia locale.

ART.3– PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale di cui al successivo art. 10 predispone il piano di lavoro, che dovrà tenere conto sia delle singole organizzazioni dei servizi e delle attività da espletarsi sia della reale disponibilità del personale.

2. La programmazione deve essere effettuata di norma con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del personale, rispetto alla partecipazione individuale alla dotazione organica, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza degli Enti e contemperandone le esigenze.

3. In presenza di esigenze modificative dei programmi stabiliti ed in caso di richieste concomitanti, la priorità di intervento sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri:

- pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;
- rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;
- data della richiesta;

4. L'attività operativa sarà incentrata sulle funzioni di P.L. – sicurezza urbana – polizia stradale – polizia amministrativa, trattamenti sanitari obbligatori, sull'organizzazione progressiva di servizi congiunti e sull'attività di formazione, aggiornamento ed affinamento delle procedure da adottarsi.

ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE

1. I confini del territorio entro cui si svolge il servizio associato di Polizia Locale corrispondono a quelli dei Comuni convenzionati. Pertanto il personale può operare, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio dei Comuni convenzionati, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità.
2. Nell'esercizio dei compiti assegnati, il personale è in ogni caso sottoposto all'Autorità del Sindaco del territorio in cui si trova a operare come autorità di polizia locale del territorio.
3. L'ambito territoriale di cui all'art. 5, comma 5, della Legge 65/86 (porto dell'arma) è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati ed in altro territorio come previsto espressamente da specifiche e vigenti convenzioni stipulate dai Comuni convenzionati con altri Enti.

ART. 5 – SISTEMA DIREZIONALE: MODALITÀ OPERATIVE

1. Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:
 - a. La Conferenza dei Sindaci (o gli Assessori da essi delegati) dei Comuni convenzionati, che ha il compito di verificare l'andamento della gestione e l'attuazione dei servizi, oltre ad elaborare gli indirizzi ed individuare gli obiettivi generali;
 - b. Il Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale di cui al successivo art. 10.
2. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta si ravvisi la necessità, anche su richiesta di uno dei Comuni convenzionati.

ART. 6 – COMUNE CAPOFILA

1. Comune capofila per la gestione della convenzione viene individuato il Comune di San Francesco al Campo, il quale istituisce nel proprio bilancio appositi stanziamenti denominati "Servizio Associato di Polizia Locale", ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti la presente convenzione.
2. Il Comune capofila dovrà promuovere e coordinare ogni attività necessaria al reperimento di risorse soprattutto quelle messe a disposizione della L.R. 40/2001 da erogarsi secondo le modalità e i criteri della Delibera di Giunta Regionale.
3. La sede centrale del Servizio di P.L. è individuata presso il Comune di San Francesco al Campo, mentre presso gli altri Comuni convenzionati potranno essere attivate sedi decentrate, facenti in ogni caso capo a quella centrale.

ART. 7 – DURATA

1. La durata della presente convenzione viene stabilita per un periodo triennale fino al 31.12.2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
2. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi nuovi provvedimenti dei Consigli Comunali.
3. Il recesso unilaterale potrà essere comunicato entro il 30 settembre di ogni anno solare e avrà valenza a partire dal 01 gennaio dell'anno successivo.

ART. 8 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni, alle medesime condizioni.

ART. 9 – PERSONALE

1. Il personale della Polizia Locale dei Comuni convenzionati opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione associata nel territorio di tutti i Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o con provvedimenti delle autorità.

2. I Comuni si impegnano a garantire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, per il servizio associato e come definito inizialmente nelle allegate dotazioni di ciascun Ente.

3. Eventuali variazioni del quadro organico che si rendessero necessarie per l'implementazione del servizio, l'osservanza di normative sopravvenute, il rispetto di intese contrattuali o altro, saranno definite dalla Conferenza dei Sindaci e, se e per quanto necessario, adottate o recepite secondo le forme di legge dai singoli Comuni.

4. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale della convenzione, si conviene di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio del personale dipendente con gli enti associati.

5. Il rapporto organico del personale addetto al servizio associato è posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di entrambi i Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente, ma si disciplina un rapporto contrattuale.

6. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese della presente convenzione.

7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti al personale del servizio associato sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva appartenenza, fermo restando l'impegno degli enti di provvedere al coordinamento e all'uniformità dei criteri, onde evitare significative disparità di trattamento.

8. Al fine di consentire l'aggiornamento di conoscenze tecnico professionale indispensabili per i servizi di gestione associata, dovranno essere previsti momenti formativi specifici privilegiando le competenze e le conoscenze tecniche degli addetti. Potranno altresì essere previsti appositi corsi di formazione specifica, previa acquisizione delle idonee risorse finanziarie

ART.10 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. COMANDANTE

1. Il servizio di Polizia Locale in forma associata è diretto dal Responsabile del Servizio associato, anche detto Comandante, che viene incaricato dal Sindaco del Comune di San Francesco al Campo – capofila -, sentito il parere degli altri Sindaci.

2. Il personale facente parte della Polizia Locale dei Comuni associati dipende funzionalmente e strutturalmente, ai fini della presente convenzione, dal Comandante del servizio associato di Polizia Locale.

3. Il Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale, a cui compete la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato, coordina e dispone l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate ed assolve le altre funzioni di cui all' art. 9 della L. 65 del 1998 e successive modificazioni.

4. Il Comandante del servizio associato di Polizia Locale, inoltre, ha il compito di:

- a) recepire le direttive generali della Conferenza dei Sindaci ed elaborare i piani operativi per il funzionamento del servizio
- b) svolgere funzioni di coordinamento, di impulso e di organizzazione del servizio, al fine di addivenire all'uniformità operativa di cui all'art. 3, commi 3 e 4 ;
- c) relazionare periodicamente alla Conferenza dei Sindaci e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia dell'Associazione di P.M..

ART.11 – BENI STRUMENTALI

1. Il servizio associato di Polizia Locale si avvale delle strutture organizzative, dei mezzi e degli strumenti operativi dei due enti, da utilizzare in forma associata, nonché di quelli funzionali al servizio che verranno acquistati da ciascun ente. A tali fini sarà redatto apposito inventario da parte di ciascun ente entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

2. La custodia, la gestione e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature sono a carico della convenzione.

3. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante il loro utilizzo le spese conseguenti saranno ripartite equamente tra i Comuni associati.

ART. 12 - UFFICI E SERVIZI

1. Al fine di ottimizzare le attività e i servizi e di realizzare economie di scala, riduzione delle spese correnti e di investimento e per un utilizzo ottimale delle risorse umane e tecnico informatiche, gli enti associati si impegnano ad attuare quanto in appresso.

a) Ufficio unico di polizia locale

Presso la sede del Comando, ubicata in San Francesco al Campo, è costituito un unico ufficio di polizia locale per la gestione di tutte le attribuzioni previste dalla legge, ivi compresa la gestione amministrativa delle sanzioni, dei verbali, delle riscossioni dei proventi e delle procedure interne conseguenti agli atti di accertamento intervenuti in tutto il territorio dell'associazione. L'ufficio provvede a gestire l'intera procedura fino alla emissione dei ruoli e/o dei provvedimenti per la riscossione coattiva; l'ufficio cura inoltre le attività per il contenzioso ed i ricorsi e per le procedure d'ufficio relative ai servizi esterni di polizia locale. L'ufficio, nei casi di istanza di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 202 bis del C.d.S., rimette la decisione al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione, il quale comunica all'ufficio entro 30 giorni la propria decisione affinché questo possa provvedere ai conseguenti atti nei termini di legge. L'ufficio provvede inoltre alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei proventi connessi ai servizi di gestione associata per tutti gli atti di accertamento operati nel territorio degli Enti associati.

b) Presidio territoriale.

La finalizzazione delle attività di polizia locale per le politiche per la sicurezza, i bisogni e le richieste degli utenti orientati verso la continuità di presenza della Polizia Locale, richiedono una articolazione dei servizi di presidio del territorio, che garantisca la copertura, almeno in alcuni periodi dell'anno, dell'arco di tempo serale, notturno e dei giorni festivi. L'attività delle unità operative per i servizi esterni ed interni è volta a garantire un'operatività quotidiana e un'organizzazione del lavoro programmate, tramite disposizioni del Comandante del servizio associato di Polizia Locale, secondo quanto previsto nel regolamento del corpo e nel contratto di lavoro, facendo riferimento ai criteri dettati dalla conferenza dei Sindaci e assicurando le funzioni di presidio sul territorio, oltre ovviamente ad eventuali interventi programmati e/o emergenze.

c) Gestione unificata dei collegamenti

Per quanto compatibile con la normativa vigente, saranno istituiti accessi e collegamenti unici, funzionali al servizio di polizia locale, con enti ed autorità esterne (PRA, Motorizzazione civile, Anagrafe Tributaria, Camera di Commercio, altri archivi di interesse accessibili presso altre Amministrazioni).

ART. 13 – RIPARTO DELLE SPESE

1. I comuni aderenti si impegnano a trasferire, entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione, al Comune di San Francesco al Campo la somma di € 15.000,00;
2. Le spese del personale impegnato nei servizi convenzionati faranno carico ai Comuni dai quali il personale stesso dipende, mentre eventuali indennità specifiche inerenti l'incarico di Responsabile del Servizio associato saranno ripartite secondo i criteri di cui al precedente comma 1.

ART. 14 – DOTAZIONE DI RISORSE

1. I Comuni associati presentano alla data della presente convenzione l'organico come risultante dal prospetto allegato alla presente.

ART. 15 – PROVENTI DELLE SANZIONI

1. Tutti i proventi destinati ai Comuni che derivano dall'accertamento delle violazioni di leggi e regolamenti saranno riscossi, in apposito conto dedicato, dal Comune di San Francesco al Campo.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno solare, il Comune Capofila riverserà ai Comuni convenzionati l'importo, nel limite di 30.000 €, delle sanzioni riscosse per violazioni accertate sui territori di competenza; entro il 31 gennaio, nel caso il limite non sia già stato raggiunto, il Comune Capofila riverserà l'eventuale ulteriore importo riscosso in pagamento delle violazioni accertate sui territori dei Comuni convenzionati.

ART. 16– CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comandante di cui all'articolo 10.

ART. 17 – REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. La Conferenza dei Sindaci, su proposta del Comandante di cui all'articolo 10, adotta il regolamento del Servizio di Polizia Locale Associato, che disciplina, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, le modalità di gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di P.L.

ART. 18 – NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme nazionali e regionali in materia di esercizio di funzioni e dei servizi di Polizia Locale, e precisamente L. 65/1986, D.M. 4/3/1987 N. 145, L.R. n. 58/1987, L.R. 57/1991, L.R. 62/1994 e loro ss.mm.ii.

ART. 19– DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1872 e sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata.

Fatto letto, approvato e sottoscritto in San Francesco al Campo, li 03.03.2022.

PER IL COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
CORIASCO Diego (Sindaco pro – tempore) F.to

PER IL COMUNE DI LOMBARDORE
BARBETTA Rocco (Sindaco pro – tempore) F.to

PER IL COMUNE DI SAN PONSO
GIGANTI Riccardo (Sindaco pro – tempore) F.to